

# MERCI REGOLAMENTATE DAL CITES

UFFICIO ICE DI LONDRA  
MARZO



---

20  
22

## LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

📠 +44 20 7292 3911

✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)

## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

© Alexander Korzh | [www.123rf.com](http://www.123rf.com)

**MERCI REGOLAMENTATE DAL CITES**  
**THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN**  
**ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA**

---

# INTRODUZIONE ALLA MATERIA

La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, è un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.

La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante.

Gli elenchi ufficiali delle specie protette dalla convenzione (formalmente chiamate specimen) sono periodicamente aggiornati. La convenzione distingue tre categorie di specie:

1. **Specie protette in senso stretto** (ogni commercio è proibito e l'uso può essere concesso solo in circostanze eccezionali);
2. **Specie soggette a controllo** (il commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza ed è soggetto ad autorizzazione tramite certificato CITES);
3. **Specie soggette a controllo da parte di singoli paesi membri** (tipicamente per nazioni che cercano di proteggere particolari specie endemiche).

La convenzione, in generale, non esclude che gli stati membri possano mettere in atto misure di controllo e divieti ancora più restrittivi di quelli stipulati dalla convenzione stessa.

Queste specie sono riportate in [3 Appendici \(\\*\)](#) secondo il grado di protezione che esse necessitano. L'appartenenza alle diverse appendici determina l'entità e la tipologia dei controlli all'importazione. Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica (W) ma anche, e non solo, esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente.

## 3 Appendici e rispettivi allegati (\*)

Le specie sono elencate in base al grado di in pericolo di estinzione in natura.

Specie elencate negli allegati del regolamento del Consiglio n. 338/97

L'allegato A comprende:

- tutte le specie dell'Appendice I CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno inserito una riserva;
- alcune specie delle appendici II e III CITES, per le quali l'UE ha adottato misure interne più rigorose;
- alcune specie non CITES.

L'allegato B comprende:

- tutte le altre specie dell'Appendice II CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno inserito una riserva;
- alcune specie dell'Appendice III CITES;
- alcune specie non CITES.

L'allegato C comprende:

- tutte le altre specie dell'Appendice III CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno inserito una riserva.

L'allegato D comprende:

- alcune specie dell'Appendice III CITES per le quali l'UE tiene una riserva;
- alcune specie non CITES per essere coerenti con altre normative UE sulla protezione delle specie autoctone, come la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli.

Le specie indicate agli allegati B-D non possono più essere movimentate liberamente dal 1° gennaio 2021.

Allegati A e B, per importare tali specie da UE o NI occorreranno:

- permesso di esportazione (o re-export certificate) dal paese europeo esportatore;
- permesso di importazione rilasciato dall' Animal and Plant Health Agency (APHA).

Allegato C, per importare tali specie dall'UE o NI occorreranno:

- permesso di esportazione (o re-export certificate) dal paese europeo esportatore;
- permesso di importazione.

Allegato D, occorrerà la notifica di importazione per

- le importazioni dall'UE o dal Nord Irlanda.

## Autorità designate in Italia per il rilascio di permessi e certificati cites

Ogni Stato designa una o più Autorità di gestione (Management Authority) incaricate dell'emissione di permessi e certificati CITES, soggette al parere di una o più Autorità scientifiche designate a questo scopo.

In Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l'Autorità di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione della legislazione CITES.

Le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:

- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea

– Ufficio XI-CITES per permessi di importazione ed esportazione.

- Arma dei Carabinieri - Servizio CITES dell'Arma dei Carabinieri per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.

La "Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES" è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è presieduta dal ministro o da un suo delegato ed è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale.

## Prodotti rientrano nella regolamentazione cites

Per le imprese che intendono importare e/o esportare esemplari di flora, fauna o loro parti e derivati, da e verso Paesi extra UE è consigliabile, in via preliminare, accertarsi se i prodotti oggetto dell'importazione/esportazione rientrano o meno nella regolamentazione CITES.

Come primo passo, quindi, è bene consultare le liste degli esemplari comprese negli allegati del Regolamento 338/97 (aggiornati dal [Regolamento \(UE\) 2019/2117](#)), la [Checklist delle specie CITES](#) e l'elenco delle combinazioni specie-Paese per le quali l'introduzione nell'Unione Europea è vietata in applicazione del [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2019/1587](#), oppure sulla base dei pareri negativi espressi dall'SRG, il Gruppo di Consulenza Scientifica comunitario (cui le Autorità scientifiche nazionali devono attenersi), che si possono visionare sul sito [Species+](#).

Inoltre, è utile consultare la pagina del sito del [Segretariato](#) dove sono elencate le "sospensioni" del commercio stabilite per alcuni Paesi o combinazioni specie-Paesi. Tutte le sospensioni e i divieti sono soggetti nel tempo a possibile modifica.

## Come ottenere il permesso / certificato

È necessario richiedere un permesso o un certificato per importare, esportare o riesportare qualsiasi pianta o animale vivo o morto (o qualsiasi sua parte) elencato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Una volta verificato lo status dell'esemplare che si intende importare o esportare, occorre procedere alla richiesta del relativo permesso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il quale, una volta completata l'istruttoria per la verifica dei requisiti fissati dalla normativa, la sottoporrà al parere della Commissione scientifica CITES.

Il permesso è rilasciato, come stabiliscono le norme comunitarie, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta completa. I termini si interrompono fino all'acquisizione del previsto parere positivo della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.

Per le domande dei permessi è richiesta la presentazione di appositi moduli che possono essere consegnati direttamente all'Ufficio accettazione e spedizione corrispondenza del Ministero (UASC), oppure inviati all'Ufficio per posta in formato cartaceo, o per posta certificata, o via telefax, allegando, in tutti i casi, la copia di un documento valido d'identità del richiedente (legale rappresentante in caso di impresa).

## Moduli di richiesta

- Scheda di richiesta di licenza
- Istruzioni e Spiegazioni
- Richiesta di licenza per una sola specie: modulo n. 1
- Richiesta di licenza per più specie: moduli n. 1 e n. 2 (massimo tre)
- Dichiarazione relativa alle prescrizioni inerenti l'allevamento di esemplari del genere Python

I moduli vanno compilati e firmati dal richiedente e devono indicare con esattezza il nome scientifico (in latino) e comune dell'esemplare che interessa. In caso di difficoltà, consultare gli allegati del [Regolamento \(UE\) 2019/2117\(2\)](#), oppure contattare l'Ufficio.

Inoltre, è richiesto il versamento dell'importo di € 27,00 per il rilascio di ciascun permesso che può riguardare un massimo di tre specie (non esemplari).

Per le esportazioni deve essere allegato un documento che provi che gli esemplari sono stati acquisiti legalmente, ad esempio, fattura per esemplari di allegato B di origine UE, certificato UE di nascita in cattività o riproduzione artificiale, cessione a fini CITES.

Alle domande import/export è necessario allegare, infine, l'attestazione originale del versamento di € 27,00 tramite bollettino postale, oppure la nota di eseguito del bonifico bancario o postale.

NB: Per le licenze di esportazione scadute o inutilizzate - periodo di validità 6 mesi- le medesime devono essere restituite al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea – Ufficio XI-CITES.

## DA GENNAIO 2021 IN POI

Da gennaio 2021, fine del periodo di transizione, i movimenti di specie oggetto della CITES tra il Regno Unito e l'UE devono rispettare le stesse disposizioni in vigore per i movimenti tra il Regno Unito e i paesi extra UE. Le specie coperte dalla Convenzione CITES sono quindi soggette a nuovi requisiti di importazione.

Ciò richiede alle specie elencate, di cui sopra, alle loro parti o derivati di:

- essere accompagnati da documentazione CITES valida (da esibire alla dogana britannica), quali il permesso di importazione del Regno Unito e il permesso di esportazione dal paese esportatore;
- entrare in GB tramite un punto di ingresso designato dalla CITES.

I permessi di importazione e di esportazione sono necessari per autorizzare il commercio di specie CITES con Paesi non appartenenti all'Unione Europea e sono richiesti prima dell'arrivo in dogana di animali, piante o parti e derivati; in mancanza di permesso gli esemplari verranno confiscati e si incorrerà nella commissione di illecito. Infatti coloro i quali muovono o commerciano specie protette da CITES senza valida documentazione possono essere considerati responsabili di un crimine punito in GB con condanne fino a 7 anni.

## Requisiti aggiuntivi di Welfare, Sanitari e Fitosanitari

Alcune categorie di prodotto oltre a dover rispettare le procedure CITES sono sottoposte anche al rispetto di specifiche prescrizioni. Le importazioni di animali vivi, prodotti animali o piante controllate elencate nella CITES possono essere soggette a controlli separati relativi al benessere, alla sussistenza di certificati sanitari e fitosanitari. Questi potrebbero richiedere della documentazione aggiuntiva e porre limiti o stabilire l'obbligatorietà di **entrata /uscita attraverso un BCP** (ad es. punti di ingresso stabiliti presso posti di controllo frontalieri appropriati per gli animali vivi).

## Ubicazione dei controlli

Le importazioni di esemplari elencati nella CITES dovranno entrare in GB attraverso un punto di entrata e uscita (PoE) designato. Un elenco di PoE designati dalla CITES è disponibile [online \(Annex 1\)](#).

L'importatore o i suoi rappresentanti devono presentare la documentazione pertinente (vale a dire il permesso di importazione/esportazione) alle forze di frontiera del Regno Unito per l'ispezione e l'approvazione per l'ingresso in GB. La UK Border Force (UKBF) verificherà e approverà i documenti, conserverà gli stessi e ne invierà copie ad APHA. Ulteriori copie saranno utilizzate per provare la legale esportazione/importazione dell'esemplare.

È necessario presentare questi documenti a UKBF presso il primo punto di ingresso in Gran Bretagna - prima che le merci CITES vengano trasferite in un deposito doganale temporaneo, ultimo punto di uscita dalla Gran Bretagna.

APPROFONDIMENTI:

Regole aggiuntive sull'identificazione delle specie controllate

Le regole CITES si applicano agli articoli se:

- la confezione elenca un articolo controllato ma la confezione non contiene un campione o un derivato, come una medicina tradizionale asiatica che elenca l'osso di tigre;
- la specie effettiva non è nota e l'esemplare può essere identificato solo in un gruppo più ampio che comprende specie controllate - come Crocodylia (per tutti i coccodrilli, alligatori e gaviali) e Orchidaceae (per tutte le orchidee).

Laddove l'esemplare non può essere identificato come una specie specifica in un gruppo tassonomico, APHA lo tratta come la specie più protetta di quel gruppo.

Le regole della CITES non si applicano alle urine, alle feci e all'ambra grigia perché si tratta di prodotti di scarto.

# APPROFONDIMENTO

## Uso commerciale

Se si prevede di utilizzare un esemplare per scopi commerciali, è necessario verificare se è necessario anche un Articolo 10 (certificato per scopi commerciali). Si potrebbe ottenere un'esenzione per uso commerciale singolo.

Strumenti musicali, musei, mostre d'arte e mostre itineranti

In alcuni casi, potrebbe essere necessario spostare più volte i campioni CITES oltre i confini internazionali. Ad esempio, specie o esemplari in via di estinzione che fanno parte di un:

- orchestra itinerante;
- mostra museale;
- esibizione artistica;
- spettacolo itinerante o circo.

Se si viaggia con uno strumento come parte di un'orchestra itinerante occorre richiedere un permesso CITES per ogni strumento contenente esemplari elencati CITES. Non occorre pagare per il permesso.

## Effetti personali e domestici

In alcune circostanze specifiche, non è necessaria la documentazione CITES per spostare gli effetti personali e domestici che contengono un esemplare CITES. Se si ritiene che un articolo personale o per la casa che si intende importare, esportare o riesportare includa un esemplare CITES, è opportuno contattare l'Autorità competente.

## Anguille

Se si intende esportare o importare anguille europee, contattare l'Autorità competente.

# ANNEX 1

## Punti di entrata e di uscita designati CITES

Gli uffici doganali nei seguenti punti di entrata e di uscita sono designati per il commercio CITES dal 1 ° gennaio 2021.

Si possono utilizzare questi aeroporti:

- Belfast International
- Birmingham International
- Bristol International
- Cardiff International
- East Midlands
- Edimburgo
- Gatwick
- Glasgow International
- Glasgow Prestwick
- Humberside
- Londra Heathrow
- Londra Luton
- Londra Stansted
- Manchester
- Newcastle
- Southampton International

Si possono usare questi porti:

- Belfast Seaport
- Dover
- Eurotunnel
- Felixstowe
- Fishguard

- Harwich International
- Holyhead
- Heysham
- Hull
- Immingham
- Larne
- Liverpool Seaforth Container Terminal
- London Gateway (porto di Londra)
- Plymouth
- Poole
- Pembroke
- Portsmouth international Port
- Southampton ABP
- Teesport
- Tilbury (porto di Londra)

Si possono utilizzare questi uffici postali (solo per posta):

- Hub internazionale dei pacchi postali di Coventry
- Centro di distribuzione mondiale di Heathrow (HWDC)

Gli hub postali non possono essere utilizzati dal pubblico. Sono utilizzati da Royal Mail, corrieri postali e Border Force per controllare i pacchi CITES.

NB: Gibilterra non è inclusa come porto designato dal Regno Unito per il commercio CITES.

## ULTERIORI DISPOSIZIONI PORTUALI PER ESEMPLARI CITES

Ci sono accordi aggiuntivi se utilizzi servizi roll on roll off (RoRo) o Eurotunnel.

### Utilizzo dei servizi roll on roll off (RoRo).

E' possibile utilizzare i servizi RoRo, ad esempio traghetti per auto, nei seguenti porti:

- Dover
- Eurotunnel
- Felixstowe
- Harwich
- Portsmouth

Occorre fermarsi e presentare i documenti CITES a un funzionario doganale per l'approvazione.

Ulteriori informazioni sull'[importazione](#) di merci nel Regno Unito tramite servizi roll on roll off.

### Importazione ed esportazione di esemplari CITES tramite Eurotunnel

Per importare campioni CITES in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) tramite Eurotunnel è necessario presentare i documenti CITES per l'approvazione.

### Esemplari CITES che entrano in GB dall'UE o dall'Irlanda del Nord

È necessario utilizzare uno dei punti di entrata e di uscita designati dalla CITES per spostare gli esemplari CITES tra GB e UE e tra GB e Irlanda del Nord (NI).



[www.ice.it](http://www.ice.it)

Italian Trade Agency 

@ITAtradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 